

Focus nazionale. Il Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti

Il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) Reg. 2023/988/UE

Laboratorio chimico della CCIAA Torino
Webinar 25/03/2026

Indice della presentazione

1. Principi generali

- **Comunicazione C/2025/6233** sull'applicazione del quadro legislativo dell'Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese
- **Comunicazione C/2025/7701** per l'attuazione pratica del Safety Business Gateway.

2. Alcune recenti novità normative in adeguamento del **Codice del Consumo** italiano

3. La giurisprudenza rilevante

II GPSR

1. Regolamento (UE) 2023/988 del 20 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
2. Applicabile dal 13 dicembre 2024 a tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE indipendentemente dal loro luogo di produzione
3. Processo di revisione dei regimi nazionali (in Italia Codice del Consumo)
4. Emanazione di Orientamenti applicativi da parte della Commissione Europea)

Principali problematiche aperte

1. **Ambito di applicazione molto esteso con integrazione nella normativa armonizzata;**
2. **Introduzione di un soggetto responsabile in Europa nel caso di importazioni/prodotti fabbricati extra UE**
3. **Conseguenze nella catena di approvvigionamento e nell'individuazione degli obblighi e ruoli**

Comunicazione della Commissione UE del 21.11.2025

Comunicazione C/2025/6233

«Orientamenti sull'applicazione del quadro legislativo dell'Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese»

Obiettivi:

- Guida pratica per i diversi operatori coinvolti;
- Esempi e chiarificazioni.

I soggetti interessati e relativi obblighi



Soggetti

Soggetti economici coinvolti:

- **Operatori economici (fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica e il soggetto responsabile).**
- **Fornitori di mercati online.**

Una azienda può rientrare in più categorie, a seconda del servizio fornito.

Esempi

- - «Un'impresa che rivende prodotti può essere sia i) un distributore per i prodotti che ha acquistato da un fabbricante e che rivende sul mercato; sia ii) un fabbricante per i prodotti cui ha applicato un nuovo marchio e che vende con il proprio nome».
- - «Un'impresa fornisce un mercato online. Può fornire servizi di intermediazione e/o logistica. Se su tale interfaccia online offre prodotti con il proprio marchio, l'impresa sarà considerata, per detti prodotti, fabbricante anche se i prodotti non sono stati fabbricati dalla stessa».

Tutti gli esempi sono tratti dalla Comunicazione.



Obblighi per i fabbricanti (i)

- **Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona o lo modifica sostanzialmente**
- **Prima di immettere sul mercato:**
 - Progettare prodotti sicuri e conformi alla normativa europea: valutazione del rischio: caratteristiche del prodotto, presentazione, destinatari , effetto da altri prodotti, aspetto del prodotto
 - Tenere in considerazione altri elementi aggiuntivi
 - Documentazione da presentare per ciascun prodotto
 - Modello di documentazione tecnica*
 - Informazioni da fornire sul/con il prodotto
 - Attenzione all'indirizzo elettronico!
 - Le informazioni sono sempre obbligatorie? No se si tratta di prodotti con rischi ben noti ai consumatori (coltelli)
 - Obblighi specifici se vi è un sistema di registrazione o programma di fidelizzazione dei clienti

*Modello di documentazione tecnica

Documentazione tecnica — modello

1. ***Identificazione del prodotto***
Marca:
Nome del prodotto:
Numero di tipo di modello/lotto/serie o altro elemento di identificazione:
Descrizione del prodotto:
Immagine del prodotto:
Descrizione dell'imballaggio:
Immagine dell'imballaggio:
2. ***Caratteristiche e composizione del prodotto***
Caratteristiche:
Materiale:
Composizione:
3. ***Analisi dei rischi e misure di attenuazione dei rischi***

Occorre descrivere separatamente ogni potenziale rischio individuato e le misure adottate per attenuarlo o eliminarlo o le disposizioni relative alla presunzione di conformità (ad esempio, l'uso di norme dell'UE).

Rischio potenziale 1

Descrizione del rischio potenziale:

Misure per affrontare tale rischio potenziale:

- Ad esempio, tutte le sostanze utilizzate nel prodotto e nell'imballaggio sono conformi a [...]
- Il/La [...] è conforme alla norma europea [...]
- Le avvertenze e le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto sono conformi alla norma europea [...]

Rischio potenziale 2

Descrizione del rischio potenziale:

Misure per affrontare tale rischio potenziale:

[...]

Obblighi per i fabbricanti (ii)

Dopo l'immissione sul mercato

- Mantenere aggiornata la documentazione tecnica
- Predisporre **processi interni dedicati alla sicurezza dei prodotti**.
- Se sono rilevati problemi sulla sicurezza di un bene: correggere il problema (rimedi e richiami), informare i clienti, **usare il Safety Business Gateway**, comunicare con la catena del valore.
- Predisporre un **canale per i reclami dei consumatori** e tenere un registro dei reclami.
- Segnalare gli incidenti sul Safety Business Gateway.
- Cooperare con le Autorità competenti.

Obblighi per il rappresentante autorizzato

La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del GPSR:

- Avere un **mandato scritto del fabbricante** che espliciti le funzioni da svolgere. **Contenuto minimo del mandato:** fornire informazioni e documentazioni alle Autorità, informare il fabbricante in caso di pericolosità del prodotto, usare il Safety Business Gateway, cooperare con le Autorità di vigilanza.
- Essere in possesso delle qualifiche tipiche per lo svolgimento degli obblighi del GPSR.
- Dare copia del mandato alle Autorità che ne facciano richiesta.
- Definire processi interni per la sicurezza del prodotto.
- Cooperare con le Autorità.
- Se è chiesto di svolgere anche la funzione di **Responsabile nell'EU, comprendere gli obblighi aggiuntivi.**

Obblighi per l'importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo

Prima dell'immissione sul mercato –

- Garantisce la sicurezza del prodotto.
- **Vigila sull'operato del fabbricante rispetto alla redazione del fascicolo tecnico e valutazione del rischio.** Conserva la documentazione per 10 anni.
- Controlla e **garantiscono che le informazioni obbligatorie siano apposte sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto e vi aggiungono i propri dati.**
- Si assicura che ci sia un responsabile per il prodotto stabilito nell'UE, altrimenti saranno loro ritenuti responsabili, e che i relativi dati siano apposti sul bene.
- Definisce processi interni sulla sicurezza del prodotto.
- Vigila sul corretto trasporto e immagazzinamento del bene.
- Non immette sul mercato un prodotto che ritiene non sicuro.

Dopo l'immissione sul mercato –

- **Se rileva non conformità o pericoli del bene comunica con il fabbricante, si assicura che intervenga e comunica con le Autorità tramite il Safety Business Gateway.**
- Si assicura che il fabbricante abbia un canale per i reclami, indaga sui reclami avanzati e tiene un registro dei reclami.
- Segnala gli incidenti tramite il Safety Business Gateway.
- Coopera con le Autorità.

Obblighi per il distributore

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

Prima della messa a disposizione sul mercato:


- **Verificare che i dati** del fabbricante o dell'importatore responsabile e le informazioni sulla sicurezza siano corretti e non nascosti.
- Assicurarsi che il trasporto e l'immagazzinamento non abbiano danneggiato il bene.
- Definire processi interni sulla sicurezza dei prodotti.
- **Nelle offerte in vendita online o a distanza inserire tutte le informazioni obbligatorie (dati di identificazione del prodotto e relativa immagine; dati identificativi e di contatto del fabbricante; dati identificativi e di contatto del responsabile del prodotto nell'UE; istruzioni e informazioni sulla sicurezza, se necessarie).**
- Se offerente di un servizio di fidelizzazione o registrazione dei clienti, fornire canali diretti per la sicurezza.
- Non porre sul mercato prodotti pericolosi e collaborare sempre con le Autorità.

Dopo la messa a disposizione sul mercato:

- Se il prodotto distribuito non è conforme: informa il fabbricante o l'importatore e si assicura che si attivino per risolvere il problema.
- **Informa le Autorità tramite il Safety Business Gateway** in caso di incidenti e coopera sempre con le Autorità di vigilanza.

Obblighi del fornitore di servizi di logistica

- Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali:
- Definisce processi interni sulla sicurezza del prodotto.
- Se rileva problemi sulla sicurezza o non conformità del bene informa il fabbricante o importatore.
- **Può essere il responsabile europeo.**
- Coopera con le Autorità.



Obblighi del responsabile

Il responsabile è un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica che è referente per l'immissione in commercio di prodotti in ambito europeo (obbligo di presenza di un operatore economico stabilito nell'UE):

- Verificare la documentazione tecnica
- Fornire informazioni alle autorità
- Informare le autorità se vi è un rischio nel prodotto
- Cooperare con le autorità
- Verificare periodicamente che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica del fabbricante e che soddisfi tutti i requisiti di legge
- Su richiesta delle autorità si deve **fornire prova delle verifiche**
- **Segnalare gli incidenti**

Ancora sull'ambito di applicazione del GPSR

Cos'è un prodotto sicuro?

Un prodotto è **sicuro** se conforme, per ciascuno dei rischi per la sicurezza che può comportare, alle norme europee pertinenti applicabili, o in assenza di tali norme, ai requisiti nazionali in materia di salute e sicurezza (presunzione di conformità).

Richiamo al principio di **precauzione**: impone a tutti gli operatori di prevenire in maniera proattiva i pericoli per la salute umana e di prevedere per quanto possibile i pericoli che un prodotto può comportare.

Ambito di applicazione (i)

Il Regolamento UE 988/2023 si applica a tutti i prodotti di consumo immessi, messi a disposizione sul mercato o offerti su mercati online **a partire dal 13.12.2024**.

PRODOTTI DI CONSUMO: qualsiasi articolo o bene fornito nell'ambito di un servizio destinato ai consumatori.

Sono compresi:

- software, app, chatbot.
- Prodotti usati, riparati o condizionato.
- Beni forniti nell'ambito di servizi.


NB: rientrano nel campo di applicazione della normativa anche i prodotti destinati all'uso professionale che potrebbero essere utilizzati anche da consumatori finali.

Ambito di applicazione (ii)

CANALI: il Regolamento si applica a **tutti i canali di vendita**, compresi quelli online e le vendite a distanza se l'offerta è destinata ai consumatori europei.

COME CAPIRE SE UNA VENDITA È DESTINATA AL MERCATO EU:

- le zone geografiche verso le quali è possibile la spedizione;
- le lingue disponibili, utilizzate per l'offerta o per l'ordine;
- i mezzi di pagamento;
- l'uso della valuta dello Stato membro o un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri.



Ambito di applicazione (iii)

NORMATIVA ARMONIZZATA: si applica a tutti i beni destinati ai consumatori che non siano regolati dalle normative di settore specifiche dell'UE. «**Rete di sicurezza**» per tutti i prodotti che circolano nell'Unione.

Esempio - *«Il GPSR si applica pienamente, tra l'altro, agli articoli di puericoltura, alle attrezzature da ginnastica e ai mobili, poiché tali categorie di prodotti non sono soggette a requisiti specifici imposti da altra legislazione dell'UE. Per quanto riguarda i dispositivi a bassa tensione, il GPSR si applicherebbe comunque ad alcuni nuovi aspetti connessi alla tecnologia, come le capacità di autoapprendimento, purché tali aspetti non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva «bassa tensione» dell'UE. Analogamente, il GPSR coprirà i rischi per la sicurezza dei prodotti di intelligenza artificiale a basso rischio. Inoltre gli obblighi previsti dal GPSR per i fornitori di mercati online si applicano anche ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza previsti da altre normative dell'UE».*

Ambito di applicazione (iv)

BENI ESCLUSI:

- a) i medicinali per uso umano o veterinario;
- b) gli alimenti;
- c) i mangimi;
- d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
- e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;
- f) i prodotti fitosanitari;
- g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
- h) gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139; e
- i) gli oggetti d'antiquariato (ossia prodotti, come oggetti da collezione e opere d'arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza).

Ambito di applicazione (v)

I servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del GPSR mentre i prodotti forniti ai consumatori nel contesto di un servizio vi rientrano:

«1) prodotti forniti ai consumatori che sono utilizzati al di fuori dei locali del prestatore di servizi (ad esempio, **biciclette noleggiate**);

2) prodotti utilizzati nei locali del prestatore di servizi, se sono i consumatori stessi ad azionarli (ad esempio, **macchine per il fitness nei centri di fitness**);

3) prodotti utilizzati direttamente dai consumatori durante il servizio fornito, anche se tale uso è passivo (ad esempio, i prodotti in questione sono applicati ai consumatori dai prestatori di servizi, come i **prodotti cosmetici** utilizzati nei saloni di cosmetica o gli **inchiostri per tatuaggi** utilizzati nei saloni per tatuaggi)».

Il regime delle responsabilità



Obblighi e strumenti generali

- L'informazione ai consumatori si sostanzia in **richiami per la sicurezza dei prodotti o avvisi di sicurezza – preferenza per comunicazione diretta**
- **Avvisi di sicurezza:** comunicazione diretta ai consumatori interessati da un richiamo con metodi di identificazione dei consumatori nel rispetto delle prescrizioni dei dati sulla «privacy» dei consumatori (programmi di fidelizzazione, sistemi di registrazione)
- **Avvisi di richiami:** contenuti minimi e lingua da rispettare

I rimedi

- In caso di richiamo di un prodotto, si deve offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra almeno due rimedi:
 - Riparazione del prodotto richiamato
 - Sostituzione
 - Adeguato rimborso pari almeno al prezzo pagato dal consumatore

Rimedi gratuiti tempestivi ed efficaci, senza inconvenienti significativi per i consumatori

I sistemi «safety gate»

Originariamente RAPEX ora sistema **Safety gate**.

Meccanismo di allerta rapida delle Istituzioni europee competenti in caso di presenza sul mercato nazionale o europeo di prodotti che espongono a rischi la salute e la sicurezza dei consumatori.

Comprende:

- il sistema di allarme rapido con cui le Autorità nazionali e la Commissione europea si scambiano informazioni sui prodotti pericolosi (**sistema di allarme rapido Safety Gate**);
- un portale web destinato ai consumatori per informarli su prodotti pericolosi e sulle misure conseguenti. Portale su cui i fornitori di mercati online si devono registrare e indicare proprio punto di contatto (**portale Safety Gate**).
- un portale web per le imprese su cui possono comunicare e allertare le Autorità e i consumatori su incidenti i prodotti pericolosi che coinvolgono i propri prodotti (**Safety Business Gateway**).

Comunicazione della Commissione EU sui sistemi «safety gate» del 21.11.2025 (i)

Comunicazione C/2025/7701

Orientamenti per l'attuazione pratica del Safety Business Gateway ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.

«Il Safety Business Gateway è il portale web messo a disposizione sul portale Safety Gate, attraverso il quale **le imprese devono informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri riguardo a prodotti pericolosi e incidenti e alle misure o alle azioni adottate** per gestire tali prodotti pericolosi e incidenti (...) Le imprese devono obbligatoriamente utilizzare il Safety Business Gateway per adempiere ai loro obblighi di segnalazione (...) **Le imprese devono utilizzare il Safety Business Gateway in determinate situazioni e a seconda del loro ruolo nella catena di fornitura**, sia che agiscano in qualità di operatore economico (ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione di prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del GPSR), sia che agiscano in qualità di fornitore di un mercato online».

Ruoli e obblighi in caso di pericolo o incidente

Comunicazione della Commissione EU sui sistemi «safety gate» del 21.11.2025 (ii)

- **Fabbricanti e rappresentanti autorizzati** - Esempio 1 «Un fabbricante scopre che la sedia pieghevole prodotta presenta un rischio di crollo sotto il peso dell'utilizzatore, causandone la caduta e provocandogli lesioni. In questo scenario, l'azienda deve quindi adottare le misure correttive necessarie, e deve informare i consumatori e le autorità di vigilanza del mercato attraverso il Safety Business Gateway».
- **Importatori** – Esempio 2 «Un'azienda importa un portacandele. L'importatore, dopo averlo immesso sul mercato, rileva che le viti che reggono la candela possono allentarsi, cosa che può provocare la caduta della candela sul pavimento provocando potenzialmente un incendio o ustioni. In questo scenario, l'azienda deve informare il fabbricante del rischio rilevato in relazione al prodotto e deve verificare se il fabbricante adotta le misure correttive necessarie, ne informa i consumatori e ne informa le autorità di vigilanza del mercato attraverso il Safety Business Gateway. Se il fabbricante non adotta misure correttive efficaci sarà l'importatore a dover prendere i necessari provvedimenti correttivi».

Comunicazione della Commissione EU sui sistemi «safety gate» del 21.11.2025 (iii)

- **Distributori** - Esempio 3 «Un'azienda distribuisce collane per la dentizione dei bambini. Dopo aver messo il prodotto a disposizione sul mercato, l'azienda viene a conoscenza del fatto che le collane possono facilmente rompersi, con conseguente rilascio di piccole parti. I bambini di età inferiore ai 36 mesi potrebbero facilmente metterli in bocca e venire soffocati. Si tratta di un esempio di un caso in cui il distributore deve garantire che le autorità di vigilanza del mercato vengano informate tramite il Safety Business Gateway (o tramite una notifica del fabbricante o dell'importatore o inviando direttamente tali informazioni se il fabbricante o l'importatore non lo hanno fatto)».
- **Fornitori di mercati online** – Esempio 4 «Il fornitore di un mercato online è informato, attraverso un reclamo dei consumatori, o dalla stampa, che una bambola di plastica venduta sul suo mercato contiene sostanze chimiche non autorizzate nell'UE e rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo scenario, il fornitore del mercato online deve informare le autorità di vigilanza del mercato dell'UE fornendo sufficienti dettagli in merito a tale rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori tramite il Safety Business Gateway, e deve anche informare conseguentemente l'operatore commerciale che ha offerto il prodotto attraverso la sua interfaccia online».

Gli obblighi di notifica e informazione

Notifiche **riservate** agli operatori economici identificati (con obbligo di registrazione)

Obbligo di notifica degli incidenti: eventi connessi all'uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi per la sua salute e la sua sicurezza (effetti permanenti o temporanei). Obbligo del **fabbricante** senza indebito ritardo.

Obbligo di informare le autorità di vigilanza se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto sia pericoloso, informando i consumatori delle misure correttive adottate (avvisi di sicurezza).

Questo obbligo si estende anche al rappresentante autorizzato (se il fabbricante non ha già provveduto)

Ogni ruolo ha i suoi obblighi

- **L'importatore** sarà tenuto a segnalare i prodotti pericolosi ed anche ad informare tempestivamente in caso di incidente
- Questi obblighi valgono previa informazione al fabbricante, se quest'ultimo non adempie o incarica lo stesso a procedere con l'informazione
- **La persona responsabile** ha i medesimi obblighi del fabbricante
- **Il distributore** è obbligato ad agire se ritiene che un prodotto sia pericoloso o non soddisfi i requisiti in materia di etichettatura e sicurezza. In caso di incidente dovrà informare il fabbricante che informerà direttamente o lo incaricherà di informare

•



Altre novità normative italiane

Le ultime novità (i)

Obiettivi: adeguamento progressivo del Codice del Consumo alla normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori.

Publicato il 9/03/2025 il **D.lgs. 20 febbraio 2026 n. 30** sulla «responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione» - Recepimento della **Direttiva UE 2024/825 sul greenwashing.**

Le ultime novità (ii)

Contenuto D.lgs. 20 febbraio 2026 n. 30:

- Inserite le **definizioni** di «asserzione ambientale/ambientale generica» ed «etichetta di sostenibilità», «eccellenza riconosciuta alle prestazioni ambientali», «durabilità», «aggiornamento di software».
- Ampliamento dei casi di pratiche commerciali ingannevoli inserendo anche **l'ipotesi di green claims falsi** e criteri per individuarle.
- Definizione delle omissioni ingannevoli nella comparazione dei prodotti.
- **Rafforzamento degli obblighi informativi** in fase precontrattuale (in particolare sulla durabilità, sulla riparabilità e sostenibilità del bene).

Le ultime novità (iii)

- Sono considerate sempre pratiche ingannevoli secondo la normativa:

- 1) esibire un marchio di sostenibilità senza che sia supportato da certificazioni;
- 2) formulare una asserzione ambientale generica senza elementi a supporto;
- 3) formulare una asserzione ambientale attribuendola a tutto il prodotto quando riguarda una solo aspetto;
- 4) asserire che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulla base delle compensazioni delle emissioni;
- 5) presentare requisiti imposti dalla legge come se fossero una caratteristica unica;
- 6) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni;
- 7) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche;
- 8) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;
- 9) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;
- 10) presentare il bene come riparabile quando non lo è;
- 11) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario;
- 12) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

Le ultime novità (iv)

Presentato il 31/12/2025 al Senato e alla Camera uno schema di Decreto Legislativo di adeguamento del Codice del Consumo alla normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore (Regolamento UE 988/2023).

Nella proposta normativa i principali focus vertono su:

- Adeguamento dei principi generali del Codice del Consumo alla più recente normativa europea sulla sicurezza dei prodotti.
- Definizione degli obblighi dei vari operatori economici in tema di sicurezza.
- Implementazione dei servizi Safety Gate.
- Individuazione delle Autorità di vigilanza competenti.

L'interpretazione della giurisprudenza

La Giurisprudenza

Caso 1: Elevatore per disabili acquistato 10 anni prima provoca una caduta di persona anziana perché si ferma 20 cm al di sotto del piano consentendo uscita e facendo inciampare la persona.

Viene contestato vizio di progettazione in quanto i dispositivi elettromeccanici di arresto erano troppo lenti.

Cassazione Civile sezione III n. 29387/2023:

Un prodotto non può dirsi difettoso:

- Per il solo fatto che sia pericoloso.
- Perché ne esistono in commercio di migliori.

Il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti all'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi variabili ed in concreto valutati dal giudice, tra cui gli standard di settore.

La Giurisprudenza

Caso 2: Una signora perde l'uso di un occhio a causa dell'esplosione di un tappo di bottiglia di succo di frutta (danni personali e patrimoniali) - Nesso causale provato tramite circostanze gravi precise e concordanti (testimonianze, scontrini ecc.). Viene disposta CTU per esame probabilistico delle cause dell'esplosione: alterazione microbiologica

Tribunale di Ancona Sentenza n. 318/2021

Un prodotto è difettoso quando «non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere».

L'art. 118 individua quale causa di esclusione di responsabilità la circostanza che «il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione».

L'art. 120 nell'onere del danneggiato della prova del difetto ed il produttore della prova delle cause di esclusione di cui all'art. 118 impone di ritenere che il difetto - su cui ricade l'onere probatorio del danneggiato ed ai fini del riparto degli oneri probatori - debba essere inteso non in senso tecnico come difetto di fabbricazione o progettazione e che dunque la prova che il danneggiato deve fornire non riguardi anche la natura originaria del difetto.

Il produttore rimane responsabile anche se la causa specifica del difetto rimane ignota!

La Giurisprudenza

Caso 3: un paziente ortopedico lamenta un danno iatrogeno riconducibile all'incongruo impianto di una protesi di metallo su metallo nel 2009, quando già si conoscevano i rischi di metallosi derivanti da protesi di questo tipo senza mai essere stato indirizzato prima del 2015 verso indagini di laboratorio necessarie per diagnosticare la metallosi.

Cassazione Civile sez. III – 30/07/2025 n. 21919

Ben prima che la protesi metallo su metallo fosse impiantata, lo stato delle conoscenze scientifiche era tale da far fondatamente sospettare l'esistenza del difetto: il che non avrebbe dovuto mandare esente da responsabilità la società produttrice per avere continuato a commercializzare le protesi per tutto il 2009 e per non avere adottato alcun comportamento specifico che, anche senza giungere al ritiro dal commercio delle protesi, creasse uno stato di allerta nei sanitari, anche eventualmente, attraverso **avvertenze specifiche** sui casi in cui era sconsigliato l'impianto di quella tipologia di protesi.

Il produttore è quindi gravato da un'ardua prova liberatoria, essendo tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per impedire il danno, non bastando la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorrendo quella positiva di avere **impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano.**



Landilex

Studio Legale Avv. **Giovanna Landi**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Giovanna Landi

info@landilex.com